

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 6	23/03/2023
---	-------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	SI	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	SI	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	SI
COLOMBO FEDERICA	Assessora	SI	VERZENI VINCENZO	Consigliere	SI
BORGONOVO CHIARA MARIA REGINA	Consigliera	SI	MOSCA SABRINA	Consigliera	SI
SALA LORENZO	Consigliere	SI			
FUNARI IRIDE detta Enza	Consigliera	SI			
CATTANEO CLAUDIA	Assessora	SI			
COMI RAFFAELE	Consigliere	SI			
CAZZANIGA TOMMASO	Consigliere	SI			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
--------------------	------------------

Assiste il Segretario Generale **Dr. Giovanna Italiano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023

E' presente l'Assessore esterno Sig. Sala Paolo, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

SINDACO – Pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno: "Approvazione aliquote dell'imposta municipale IMU anno 2023".

SINDACO – Punto n. 4. Assessore, prego.

ASSESSORE SALA P. – Confermiamo le aliquote in vigore per quanto riguarda l'IMU. Non prevediamo modifiche rispetto quanto sono state deliberate ormai da, direi da cinque anni, circa, più o meno.

SINDACO – Sì, potevo dirlo io eh.

ASSESSORE SALA P. – Eh?

SINDACO – Potevo dirlo anch'io, nel senso. Va beh. Prego, se ci sono interventi, altrimenti procediamo. Prego, Peregò.

CONSIGLIERE PEREGO (TRADIZIONE E FUTURO) – Peregò, "Tradizione e futuro", sennò stasera non andiamo. No, per quanto riguarda l'applicazione dell'IMU, che ormai è in vigore (parola non comprensibile) a tutti i Consigli Comunale, diciamo anche ampia discussione di questo argomento, oggi un po' così stringato, però il fatto che sia da cinque anni che non si tocca per fortuna, perché credo siamo così al massimo, per cui non è che possiamo toccarla più di tanto. Ho detto quasi al massimo Assessore. Non ho detto al massimo. Quindi, cioè le critiche o altri precedenti, così, permangono. Cioè è inutile continuare a discutere di una cosa, ma neanche dire: siccome siamo stati bravi non l'abbiamo aumentata. Beh, in realtà, insomma, mancava solo quello.

SINDACO – Va bene. Prego, Scandizzo. Consigliere Scandizzo.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO) – Scandizzo "Tradizione e futuro". Beh, rispetto all'anno scorso abbiamo fatto dei progressi perché..

SINDACO – Ah, bene.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO) -..non sono cinque anni, ma sono bensì dieci anni che sono state approvate perché l'anno scorso, se vi ricordate, l'intervento del Sindaco è stato fatto sulla base delle Giunte precedenti, che non sono state modificate le aliquote, c'è stata una bella..

SINDACO – Discussione.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO) -..diciamo discussione molto animata e quest'anno vediamo che sono migliorate, diciamo, magari i rapporti perché nonostante è dieci anni che non sono state modificate le aliquote, noi diciamo che la discussione è stata, abolita, diciamo in merito a questo argomento.

SINDACO – (Parola non comprensibile)..l'anno scorso, perché già fatta l'anno scorso.

CONSIGLIERE SCANDIZZO (TRADIZIONE E FUTURO) – Grazie.

SINDACO – Grazie. Bene, se ci sono altre osservazioni, altrimenti poniamo in votazione la delibera n. 4. Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2023.

Chi vota a favore?

Chi vota contro?

Chi si astiene?

Allora, 3 contrari e 1 astenuto.

Votiamo per l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi vota a favore? Unanimità.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 art. 1, della L. 160/20219 legge di Bilancio 2020 ha stabilito l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre tale la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero oppure in misura molto ridotta, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- la delibera approvata senza il prospetto delle fattispecie IMU non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- Ad oggi, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 14 ottobre di quest'anno;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 205 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023"*;
- La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
Base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili
-------	-------	-------	----------------

EVIDENZIATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del D.Lgs.n.446 del 15 dicembre 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con n. 9 voti favorevoli, con n. 3 voti contrari (Scandizzo, Verzeni, Perego), con un astenuto (Mosca), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente, oltre al Sindaco;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – "IMU", per l'anno d'imposta 2023, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Unità immobiliare adibite ad abitazione principale solo categorie A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente	5,7 per mille (0,57 per cento)
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9) esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria	5,7 per mille (0,57 per cento)
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria), concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta a condizione che l'utilizzatore vi dimori e risieda anagraficamente	7,6 per mille (0,76 per cento)
Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	7,6 per mille (0,76 per cento)
Immobili categoria catastale "D"	10,4 per mille (1,04 per cento)
Terreni agricoli	10,4 per mille (1,04 per cento)
Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili	10,4 per mille (1,04 per cento)

Beni merce	0,0,per mille (0,0 per cento)
Fabbricati rurali strumentali	0,0,per mille (0,0 per cento)

- 3) di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di aliquote IMU;
- 4) di determinare una detrazione di € 200 al soggetto passivo di imposta proprietario o titolare di altro diritto reale di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze. Si rende noto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2023;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente,

Con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica nell'Ente, oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 6**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 17/03/2023

Il Responsabile di Settore
Di Girolamo Susanna

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 17/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Di Girolamo Susanna



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 6**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 17/03/2023

Il Responsabile di Settore
Di Girolamo Susanna

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 17/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Di Girolamo Susanna

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanna Italiano

C.C. n. 6 del 23/03/2023